



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 33 del 13.12.2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] - Via [REDACTED]

L'anno 2010 addì Tredici del mese di Dicembre in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ribezzo Pasquale- Esperto		X
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	X	
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:



- In data 12.1.2009, il Sig. [REDACTED], titolare della [REDACTED], con sede in Via [REDACTED] iscritto all'Albo Imprese Artigiane per l'esercizio dell'attività di manutenzione e riparazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, comunicava alla C.P.A. di Bari, la cessazione dell'attività a far data dal 15.12.2009;
La C.P.A. di Bari, vista la regolarità della documentazione, disponeva la cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane;
- In data 22.1.2010 veniva inviata, a cura della Ripartizione Segreteria Generale - Settore Affari Generali del Comune di Bari, nota informativa, da cui si riscontrava che il Sig. [REDACTED], non aveva cessato l'attività per cui era stata richiesta la cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane;
- In data 11.3.2010, la C.P.A. di Bari, sulla scorta di tale segnalazione, revocava la cancellazione ripristinando la posizione in Albo, trasmettendo la decisione all'interessato con nota n. 280 del 26.3.2010, accusata in ricezione in data 2.4.2010;
- In data 25.5.2010, il Sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, per vedersi cancellare dall'Albo delle imprese Artigiane, assumendo che: 1) la C.P.A. ha violato le disposizioni dell'art. 20 della L.R. n. 6/2005, non avendo posto in essere la contestazione scritta ivi prevista, inibendo la possibilità di difesa depositando atti e memorie presso la segreteria della Commissione Provinciale per l'Artigianato; 2) il ricorrente non ha più esercitato l'attività in quei locali, contestando che la presenza nei pressi è data dal fatto che è residente nello stabile ove al pianterreno è ubicato il locale stesso;

Ritenuto che:

- L'art. 20, comma 2 e 3 della L.R. n. 6/2005 così dispone "2. Qualora dagli accertamenti risulti la mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 o la modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto in violazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 7, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione scritta all'impresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.
3. L'impresa, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento o della notifica della contestazione, ha facoltà di prendere visione degli atti e documenti che la riguardano, di estrarne copia e di depositare presso la segreteria della Commissione atti e memorie difensive e chiedere altresì di essere sentita".
- È esistente in atti certificato dell'Ufficio delle Entrate datato 8.1.2009 di cancellazione della partita IVA per cessata attività a far data dal 15.12.2008;
- In data 21.10.2010 il Sig. [REDACTED], ad integrazione del ricorso, presentava dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di legge, a firma della Sig.ra [REDACTED] erede di Desiderato Lucia, proprietaria dei locali in cui insisteva l'attività esercitata dal Sig. [REDACTED], con la quale si dichiara che il locale libero da cose e che le chiavi sono state consegnate;

- La C.P.A. di Bari, in violazione dell'art. 20 della L.R. N. 6/2005, ha emesso un provvedimento senza aver attivato le procedure ivi previste, che avrebbero potuto portare ad un risultato del tutto diverso dal provvedimento emesso, oltre ad aver gravato il ricorrente le ulteriori spese per il ricorso, mentre avrebbe potuto usufruire delle possibilità concesse dal comma 3 del predetto articolo 20;
 - Constatato quindi che i locali sono stati effettivamente dismessi, così come da dichiarazione di atto di notorietà in fascicolo;
- Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge



DELIBERA

- di accogliere il ricorso del Sig. [REDACTED] residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)